

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero del provvedimento	22
Data del provvedimento	2 dicembre 2022
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	Approvazione schema di convenzione con ESTAR per l'affidamento dei servizi di gestione degli aspetti giuridico-economici riguardanti il personale dipendente della Società della Salute di Firenze

Presidente	Sara Funaro
Direttore	Marco Nerattini
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 13:00 in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	presidente	X	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini (delega Nerattini)	membro	X	
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Schema Convenzione



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (*“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 18 novembre 2021 n. 8, con la quale si nomina il componente non di diritto della Giunta esecutiva nella persona del Presidente Quartiere 3 di Firenze, Serena Perini;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 con il quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 16959 del 4 marzo 2022) con la quale la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 12 gennaio 2022, n. 3, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene approvato: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il “Profilo di Salute 2019”, il “Profilo dei Servizi”, il “Dispositivo di piano e il “Piano Operativo Annuale 2020”;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 1 del 22/2/2022 con la quale viene approvato il Programma Operativo Annuale 2022 e l'aggiornamento del Profilo di Salute;

VISTI la Convenzione e lo Statuto della Società della Salute di Firenze, approvati con deliberazione 26 febbraio 2009, n. 5, con i quali si costituisce, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 71 quater della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio associato delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate della zona-distretto di Firenze, il consorzio denominato "Società della Salute di Firenze";

PRESO ATTO che all'art 13 della convenzione è previsto che *"la Società della Salute possa avvalersi, tramite appositi accordi, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, del supporto di tutti gli enti pubblici, di programmazione o tecnici, che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali"*;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Assemblea dei soci n. 9 del 30 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra Società della Salute di Firenze, Azienda Usl Toscana Centro e Comune di Firenze per la gestione diretta e unitaria prevista dall' art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm. ii e dal PSSIR 2018-2020, e che tale atto è stato sottoscritto in data 28 febbraio 2022;

DATO ATTO che all'art. 5 (Personale) del regolamento di organizzazione SdS approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 17 del 18 ottobre 2002 viene specificato che: *Ai sensi dell'art. 71 sexies decies della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. "Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale.". Il Direttore, quindi, in base a specifiche esigenze, professionali e/o organizzative, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati, può procedere all'assunzione di personale autonomamente tramite contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, oppure avvalendosi di ESTAR o dell'ufficio del personale dell'Azienda USL Toscana Centro per le procedure selettive e/o concorsuali"*;

PRESO ATTO che la LRT n. 40/2005 e ss.mm. e ii. ha previsto l'istituzione dell'Ente di supporto tecnico - amministrativo regionale (Estar) a decorrere dal 01/10/2014 per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie, degli Enti del servizio regionale e delle Società della Salute individuando le seguenti materie di competenza:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) magazzini e logistica distributiva;
- c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) tecnologie sanitarie;
- e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
- f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
- g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

RITENUTO OPPORTUNO, dal momento che nell'organigramma della Società della Salute di Firenze non è al momento presente alcun ufficio dedicato alla gestione giuridico-economica del personale, avvalersi di Estar per l'esercizio di tali materie;

DATO ATTO che è interesse pubblico, comune ad Estar ed alla Società della Salute di Firenze, porre in essere azioni coordinate tra più pubbliche amministrazioni per rendere l'azione amministrativa razionale ed adeguata e conseguire un ottimale utilizzo delle risorse disponibili;

DATO ATTO che, in seguito alla richiesta da parte del Direttore SdS alla Direzione di Estar di poter svolgere attività riguardanti il personale dipendente della Società della Salute medesima, riconducibili alle operazioni afferenti il settore giuridico ed economico, non istituzionalmente svolte da Estar, quale supporto alle Aziende e agli Enti del SSR, Estar ha manifestato la propria disponibilità ad attivare un rapporto convenzionale per lo svolgimento delle predette attività;

DATO ALTRESI' ATTO che l'importo riconosciuto a Estar sarà commisurato alle ore di produttività aggiuntiva svolte dal personale dell'ente impegnato nelle attività di cui alla convenzione, stimando una spesa annua quantificabile in € 5.000,00 per l'ipotetica assunzione di 5 unità di personale;

RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione per la gestione di aspetti giuridico-economici riguardanti il personale dipendente della Società della Salute, condiviso con Estar e allegato al presente provvedimento sotto la lettera A;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione, con firma digitale, della suindicata Convenzione;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;

DELIBERA

1. Di approvare nel testo concordato tra Estar e la Società della Salute della Salute di Firenze, lo schema di Convenzione per la gestione di aspetti giuridico-economici riguardanti il personale dipendente della Società della Salute, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A.
2. Di procedere alla sottoscrizione, della suindicata Convenzione.
3. Di nominare il Direttore della Società della Salute di Firenze quale Referente della Convenzione per la Società della Salute.
4. Di dare atto che, per il suddetto accordo, la stima della spesa annua è quantificabile in € 5.000,00 per l'ipotetica assunzione di 5 unità di personale, e che tale spesa sarà imputata ai fondi finalizzati al funzionamento della SdS nel Bilancio di esercizio 2023.
5. Di conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T n. 40/2005, stante l'urgenza di supportare la Società della Salute di



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

Firenze nelle attività di gestione giuridica ed economica del personale oggetto di richiesta.

6. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
7. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente

Sara Funaro

Il Direttore

Marco Nerattini

CONVENZIONE TRA ESTAR E LA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE PER GESTIONE ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE.

TRA

l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (di seguito denominato "Estar"), C.F./Partita Iva 06485540485, con sede legale in Firenze, Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 14, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott.ssa Monica Piovi, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente;

E

La Società della Salute di Firenze (di seguito denominata "Società della Salute") con sede in Firenze (FI), Piazza della Signoria n. 1, Codice Fiscale n. 94117300486 rappresentato dal Direttore, Dott. Marco Nerattini, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente;

PREMESSO CHE

- la LRT n. 40/2005 e ss.mm. ed ii. ha previsto l'istituzione dell'Ente di supporto tecnico - amministrativo regionale (Estar) a decorrere dal 01/10/2014 per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie, degli Enti del servizio regionale e delle Società della Salute individuando le seguenti materie di competenza:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) magazzini e logistica distributiva;

c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) tecnologie sanitarie;

e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;

f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;

g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie;

- la Società della Salute è un Ente di Diritto Pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica, ai sensi dell'art. 71 bis, comma 2, della LRT 40/2005 e ss. mm. ed ii., costituito per adesione volontaria dei Comuni e dell'Azienda USL territorialmente competente, per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;

- con nota prot. n. 5111/2022 del 21/11/2022 assunta al protocollo di Estar al n. del il Direttore della Società della Salute, Dott. Marco Nerattini, ha chiesto ad Estar la disponibilità a svolgere attività, riguardanti il personale dipendente della Società della Salute quali operazioni legate alla gestione Giuridico Economica, non istituzionalmente svolte da Estar quale supporto alle aziende e agli enti del SSR;

- con suddetta nota la Società della Salute ha descritto le attività per le quali viene richiesto il supporto stimando un numero di assunzioni presumibilmente entro le 5 unità e prevedendo una Convenzione valida fino ...;

- con Pec prot. n. ... del ... il Direttore Generale di Estar ha manifestato la disponibilità a svolgere le predette attività attraverso la partecipazione volontaria di personale;

- è interesse pubblico, comune ad Estar ed alla Società della Salute, porre in essere azioni coordinate tra più Pubbliche Amministrazioni per rendere l'azione amministrativa razionale ed adeguata e conseguire un ottimale utilizzo delle risorse disponibili;

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. recita testualmente che *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- sono intercorsi rapporti tra le parti che hanno portato alla definizione del testo della presente Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Oggetto della Convenzione)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Estar e la Società della Salute per l'attività di cui al successivo art. 3.
3. Le parti danno atto che, in riferimento all'oggetto della Convenzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con le attività proprie di Estar.

**Art. 2
(Responsabili dell'attività)**

1. Il Responsabile dell'attività per Estar è individuato nel Responsabile del Dipartimento Risorse Umane e di Sistema Dr Paolo Franchi.
2. Il Responsabile dell'attività per la Società della Salute è individuato nella persona di.....

**Art. 3
(Oneri di collaborazione)**

1. Estar si impegna a prestare alla Società della Salute un'attività di collaborazione/supporto amministrativo nella misura massima di n. ... ore annue e comunque entro il tetto massimo di spesa di Euro annui (... Euro complessivi, dalla sottoscrizione alla scadenza - comprensivi del compenso da corrispondere al personale e degli oneri a carico di Estar), oltre a Iva (se dovuta), negli ambiti di seguito indicati:
 - a) Operazioni legate all'assunzione
 - . predisposizione dei contratti;
 - . inserimento dati del nuovo assunto sulla piattaforma del centro impiego;
 - . adempimenti su procedura software gestionale.
 - b) Attività ordinarie e denunce periodiche:
 - . monitoraggio trimestrale;
 - . predisposizione dati mensili per la Regione;
 - . dichiarazione legge n. 68/1969 e s. m. i.;
 - . flusso dati pari opportunità;
 - . conto annuale;
 - . denuncia legge n. 104/1992 e s.m. i. (per i permessi);
 - . gestione delle richieste di incarico extra istituzionale;
 - . denunce per scioperi;
 - . denuncia infortunio;
 - . gestione adesioni volontarie Perseo Sirio (comunicazione dati a INPS e al fondo PERSEO SIRIO);
 - . adempimenti normativi Silenzio Assenso di cui all'accordo Aran Perseo Sirio;
 - . acquisizione flussi presenze/gestione del cartellino orario;
 - . trasmissione flussi all'ufficio stipendi;
 - . scarico dei certificati di malattia presenti sul sito web INPS e inserimento sul portale;

- gestione istituti giuridici del rapporto di lavoro contrattualmente previsti (part time, ore studio, lavoro agile, maternità, ecc);
- gestione pratiche relative alle trattenute personali su busta paga (INPS o finanziamenti privati);
- costituzione e gestione dei fondi contrattuali aziendali;
- gestione del portale del dipendente;
- predisposizione dati per pubblicazione ai fini degli obblighi di trasparenza;
- gestione posizione assicurativa pensionistica sull'applicativo Passweb di Inps e gestione posizione liquidatoria TFR/TFS;
- gestione istituto della mobilità e del comando in entrata ed uscita
- adempimenti per cessazioni del personale.

2. La Società della Salute si impegna a fornire ad Estar ogni informazione e documentazione utile per consentire l'espletamento dell'attività di supporto e collaborazione, fermo restando quanto gestito in proprio dalla Società della Salute.

3. Il supporto di cui ai commi precedenti viene garantito da Estar attraverso il proprio personale da individuare nell'ambito della UOC Gestione Risorse Umane e del UOS Trattamento Economico i cui profili professionali siano coerenti con l'oggetto della presente Convenzione.

4. Il personale viene individuato con note sottoscritte dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema, una volta raccolte le adesioni volontarie e previa verifica dell'attinenza delle attività richieste con il profilo professionale del dipendente interessato, della compatibilità con le attività istituzionali e della condizione di assenza di conflitto di interessi.

5. Le predette note, indirizzate al Direttore della Società della Salute ed al Responsabile dell'attività per la Società della Salute, devono recare in calce il consenso dei dipendenti a prestare tale attività ed in allegato la dichiarazione degli stessi di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente.

6. Le attività saranno svolte presso le Sezioni territoriali di Estar in orario di lavoro aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro e non dovranno interferire con lo svolgimento del turno di lavoro programmato presso Estar.

7. Sarà cura del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema di Estar porre in essere le opportune verifiche sull'equilibrio orario del personale di Estar.

8. Al fine di consentire il controllo delle ore dedicate alle attività oggetto della presente Convenzione, il personale di Estar effettuerà apposita timbratura automatica sul sistema di rilevazione con specifico codice.

9. La Società della Salute, si impegna a rimborsare ad Estar l'importo orario nonché gli oneri a carico di Estar come di seguito indicati:

- a) per attività di dipendente appartenente alla CAT. A: euro ... oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- b) per attività di dipendente appartenente alla CAT. B: euro oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- c) per attività di dipendente appartenente CAT. Bs: euro ... oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- d) per attività di dipendente appartenente alla CAT. C: euro ... oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- e) per attività di dipendente appartenente alla CAT. D: euro oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- f) per attività di dipendente appartenente alla CAT. Ds: euro oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- g) per attività di Dirigente: euro ... oltre pagamento oneri a carico dell'Ente.

10. Al 31/12 di ogni anno di vigenza della Convenzione il Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema, sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione automatica, invia alla UOC Contabilità e Bilancio di Estar la rendicontazione delle ore

effettuate dal personale di Estar con l'indicazione del calcolo complessivo della valorizzazione ed oneri perché emetta la relativa fattura.

11. Il pagamento verrà corrisposto dalla Società della Salute ad Estar mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dalla UOC Contabilità e Bilancio di Estar, sul conto corrente bancario n. 4168 - codice iban IT25 T 05034 02801 000000004168 - intestato a Estar - Banco BPM sede Firenze, Piazza Davanzati 3 - 50123 Firenze.

12. Una volta ricevuto il pagamento, la UOC Contabilità e Bilancio di Estar ne darà comunicazione, entro 15 giorni, alla UOC Gestione Risorse Umane ed alla UOS Trattamento Economico.

13. Il pagamento al personale di Estar delle ore effettuate avviene, una volta ricevuto il rimborso di cui al comma precedente, al termine di ogni anno di vigenza della presente convenzione previa verifica da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema di Estar che non vi sia un debito orario individuale del personale individuato afferente alla propria struttura.

14. Nei casi in cui, al 31/12 di ogni anno, si riscontri un debito orario individuale, le ore aggiuntive, rese mediante l'utilizzo dell'apposito codice di timbratura, verranno trasformate in ore di normale orario di lavoro. Tale trasformazione avverrà, in tutto o in parte, in relazione all'entità del debito, fino a copertura del saldo negativo.

15. Estar e la Società della Salute si impegnano a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

16. Gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione intercorrono esclusivamente tra Estar e la Società della Salute.

17. Le parti si riservano di concordare, nel corso della durata della convenzione, eventuali variazioni/integrazioni alle attività conseguenti a variazioni organizzative e contrattuali.

Art. 4 (Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione fino al e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti prima della data di scadenza.

2. Per sopravvenuti e giustificati motivi, le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto di collaborazione con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicare mediante PEC.

Art. 5 (Copertura Assicurativa)

1. Per l'attività di collaborazione espletata dal personale di Estar è garantita la copertura assicurativa "Infortuni Inail" posta a carico di Estar, quale ente di appartenenza, con rimborso da parte della Società della Salute dell'eventuale costo complessivo sostenuto da Estar.

2. La Responsabilità civile verso terzi per l'attività prestata dal personale di Estar è posta a carico della Società della Salute quale utilizzatore dell'apporto professionale oggetto della presente convenzione, fatti salvo il diritto di rivalsa in caso di colpa grave o dolo.

3. In ogni caso la Società della Salute si impegna sin d'ora a tenere indenne Estar e garantisce idonea copertura assicurativa.

Art. 6 (Protezione dei dati personali)

1. La Società della Salute è titolare del trattamento dei dati ed Estar è Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sarà nominato con apposito atto giuridico che sarà predisposto ed inviato ad Estar dalla Società della Salute.

2. Estar si impegna a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e ad

eseguire solo il trattamento dei dati che si rendano indispensabili per il perseguimento degli scopi della Convenzione.

3. Per le finalità delle attività oggetto della Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, i dati assunti dal personale Estar e quelli che verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine delle attività amministrative oggetto delle prestazioni in argomento.

4. Le parti garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di riservatezza e privacy nelle comunicazioni ed in generale in tutti gli adempimenti previsti e/o derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 7

(Spese e registrazione)

1. La presente Convenzione verrà formalizzata tramite sottoscrizione in forma digitale da parte dei legali rappresentanti degli Enti contraenti, come sopra individuati, e verrà registrata soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

2. L'imposta di bollo è posta a carico della Società della Salute.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, lì

IL DIRETTORE GENERALE

ESTAR

Dr.ssa Monica Piovi

IL DIRETTORE

SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

Dott. Marco Nerattini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 22 del 2 dicembre 2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 2 dicembre 2022 all'11 dicembre 2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 2 dicembre 2022**